



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 24 del Consiglio comunale

OGGETTO: Concessione in uso all'Associazione Alpini di Castelnuovo della "Casera Civerone" contraddistinta dalla p.ed. 294, C.C. di Castelnuovo, di proprietà comunale: approvazione schema di convenzione.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventinove** del mese di **settembre**, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Balduzzo Diego - Consigliere Comunale
3. Brendolise Silvia - Consigliere Comunale
4. Cappello Aldo - Consigliere Comunale
5. Fantin Sara - Consigliere Comunale
6. Lira Manuel - Consigliere Comunale
7. Marcon Diego - Consigliere Comunale
8. Mengon Erika - Consigliere Comunale
9. Minati Marco - Consigliere Comunale
10. Rovigo Sonia - Consigliere Comunale
11. Fratton Imerio - Consigliere Comunale
12. Wolf Marco - Consigliere Comunale
13. Zortea Giorgio - Consigliere Comunale
14. Zuppel Francesca - Consigliere Comunale
15. Guerzoni Novello - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Brendolise Silvia, nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Zortea Giorgio e Lira Manuel.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 65 del CEL, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., si allontanano dall'aula il Sindaco Claudio Ceppinati, il consigliere Marcon Diego ed il consigliere Fratton Imerio. Assume la Presidenza il Vicesindaco Silvia Brendolise.

Oggetto: Concessione in uso all'Associazione Alpini di Castelnuovo della "Casera Civerone" contraddistinta dalla p.ed. 294, C.C. di Castelnuovo, di proprietà comunale: approvazione schema di convenzione.

Il Relatore premette:

- il comune di Castelnuovo risulta proprietario di beni immobili siti in C.C. di Castelnuovo, località Civerone ed, in particolare, della p.ed. 294 denominata Casera Civerone;
- trattasi di un edificio soggetto alla legge 16.06.1927, n. 1766 ed al relativo regolamento – approvato con R.D. 26.02.1928, n.332 – con natura di uso civico;
- attualmente l'edificio è concesso in uso a tutti i censiti di Castelnuovo e da sempre utilizzato secondo le disposizioni contenute nel regolamento "Concessione in uso della Casera di Civerone" dd 14.08.1975 ora revisionato con delibera consiliare n. 23 dd 29.09.2021 immediatamente esecutiva;

Considerato che l'associazione Alpini di Castelnuovo, di volontariato e senza scopi di lucro, con sede in Castelnuovo, con istanza di data 06.07.2021, prot.2920 dd 08.07.2021 integrata con nota dd 20.09.2021 Prot. n. 4088/2021:

- chiede la concessione in gestione dell'immobile "Casera Civerone" al fine di poter svolgere la propria attività istituzionale e mantenere decorosamente la proprietà comunale;
- si impegna a gestire l'immobile nel rispetto del regolamento in essere;
- comunica la disponibilità ad eseguire, a titolo di corrispettivo, interventi di manutenzione ordinaria sull'immobile (piccole manutenzioni sulla struttura, pulizia immobile, sfalcio erba area circostante ,ecc..). Entro il 31 dicembre di ogni anno (per tutta la durata della concessione) presenterà apposita documentazione attestante la prestazione lavorative per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria quantificata in 300,00 euro /annui.
- intende poter realizzare lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico usufruendo delle agevolazioni fiscali (superbonus 110%), nel contempo chiede che gli interventi non ammessi al superbonus 110%, ma necessari a rendere funzionale/completare i lavori di risanamento sull'immobile, siano a carico del Comune.

Appurato che l'edificio, necessita di interventi di manutenzione

Ritenuto necessario che l'eventuale progetto dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico debba essere concordato ed approvato dall'Amministrazione comunale e che la stesura dello stesso e l'espletamento delle relative pratiche tecniche sia a carico del concessionario;

Ciò permesso, il Relatore propone di assentire alla richiesta dell'Associazione "Alpini di Castelnuovo", sulla base delle seguenti considerazioni:

- la concessione a terzi della gestione dell'immobile gravato da uso civico comporta uno sgravio burocratico/minor lavoro per gli uffici comunali che attualmente gestiscono le prenotazioni degli interessati;
- un intervento di manutenzione ordinaria a carico del manufatto sarebbe comunque necessario, se non altro per evitarne il deperimento;

- un intervento di manutenzione straordinaria potrebbe essere opportuno in quanto la struttura risulta carente in alcuni ambiti;
- la concessione in uso di beni di uso civico verso un corrispettivo, rappresentato da prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni stessi, rientra nelle modalità espressamente previste dalla vigente normativa in materia ed, in particolare, dall'art.17 del D.P.P. n.6-59/Leg. dd. 06.040.2006 – Regolamento di esecuzione della L.P.n.6/2005;
- al termine della concessione l'immobile tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione proprietaria, in buon stato di conservazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Condivisa la premessa e la proposta del relatore;

Ritenuto concedere la gestione dell'immobile "Casera Civerone" all'Associazione Apini di Castelnuovo per n. 6 (sei) anni affinché la stessa possa:

- svolgere all'interno della "Casera Civerone" la propria attività istituzionale;
- mantenere decorosamente la proprietà ed eseguire, a titolo di corrispettivo, interventi di manutenzione ordinaria sull'immobile (piccole manutenzioni sulla struttura, pulizia immobile, sfalcio erba area circostante, ecc..). Entro il 31 dicembre di ogni anno (per tutta la durata della concessione) l'Associazione presenterà apposita documentazione attestante la prestazione lavorativa per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria quantificata in 300,00 euro /annui;
- eseguire lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico usufruendo delle agevolazioni fiscali (cosiddetto Superbonus 110%), sulla base di un progetto concordato ed approvato dall'Amministrazione comunale. La stesura del progetto e l'espletamento delle relative pratiche tecniche saranno a carico dell'Associazione.

Ritenuto opportuno finanziare l'eventuale spesa inerente gli interventi non ammessi ad agevolazioni fiscali statali (cosiddetto Superbonus 110%), necessari a rendere funzionale/completare i lavori di risanamento sull'immobile.

Dato atto che la L.P. n. 6/2005 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" prevede all'art. 15 rubricato "Sospensione del vincolo di uso civico":

- il Comune può disporre a favore di terzi la sospensione temporanea del diritto di uso civico per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico (art. 15, comma 1);
- la concessione in uso deve prevedere le forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo, nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico (art. 15, comma 2);
- il corrispettivo derivante dalla concessione deve essere congruo (art. 15, comma 3) e deve essere destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico (art. 10, comma 1) e come previsto dall'art. 17 del D.P.G.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg. può consistere in prestazione di manutenzione ordinaria e straordinaria o di miglorie dei beni stessi o comunque del patrimonio di uso civico in generale;

Preso atto che la forma di utilizzo della proposta non è riconducibile ad alcuno degli usi civici riservati alla comunità locale e che alla stessa consegnerà una effettiva limitazione all'esercizio del

diritto di uso civico per la generalità degli aventi diritto, con particolare riferimento all'accesso e utilizzo dell'immobile in parola;

Ritenuto di dover procedere pertanto alla sospensione del diritto di uso civico esistente sull'immobile oggetto di concessione, per l'intera durata della medesima; precisando che il corrispettivo di concessione dovuto dall'Associazione consiste in prestazioni di manutenzione ordinaria, come sopra descritte, da effettuarsi presso la struttura citata - ai sensi dell'articolo 17 del D.P.G.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg., e in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6;

Considerato che l'Amministrazione ha sempre sostenuto e spronato l'associazionismo di persone che volontariamente offrono il proprio tempo per organizzare manifestazioni ricreative, culturali o che curano il patrimonio comunale su autorizzazione e/o delega del Comune si ritiene pertanto di ripartire in egual misura le spese relative alla convenzione che si va ad approvare (bolli, copie, diritti ecc..) tra le parti;

Visto lo schema di contratto di concessione che regola i rapporti tra le parti;

Visto il regolamento per l'utilizzo della struttura "Casera Civerone" approvato con delibera consiliare n. 23 dd 29.09.2021;

Vista la L.P.14.06.2005, n.6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico";

Visto il D.P.G.P. n.6-59/Leg. dd 06.04.2006 – Regolamento di esecuzione della L.P. 6/2005;
Appurato che la sospensione del diritto di uso civico di durata inferiore a nove anni, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.P. 14.06.2005, n. 6 non necessita di autorizzazione del competente Servizio provinciale

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visti i pareri favorevoli espressi preventivamente ai sensi dell'art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.i., sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Richiamata la delibera consiliare n. 4 dd. 25.02.2021, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, la nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio;

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 12.11.2008 e s.m.;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, e n. 0 astenuti, voti espressi per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di sospendere, per le motivazioni esposte in premessa, il diritto di uso civico iscritto a favore della "Casera Civerone" contraddistinta dalla p.ed. 294, sita in C.C. di Castelnuovo, loc.

Civerone di proprietà comunale per il periodo di concessione 6 (sei) anni a partire dal contratto di concessione.

2. Di dare atto che, essendo la sospensione del diritto di uso civico di durata inferiore a nove anni, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.P. 14.06.2005, n. 6 non è richiesta alcuna autorizzazione del competente Servizio provinciale.
3. Di concedere in uso il fabbricato di cui al punto 1) all'Associazione Alpini di Castelnuovo per n. 6 (sei) anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.
4. Di autorizzare l'Associazione Alpini di Castelnuovo:
 - a svolgere all'interno della "Casera Civerone" la propria attività istituzionale;
 - a mantenere decorosamente la proprietà e ad eseguire, a titolo di corrispettivo, interventi di manutenzione ordinaria sull'immobile (piccole manutenzioni sulla struttura, pulizia immobile, sfalcio erba area circostante, ecc.). Entro il 31 dicembre di ogni anno (per tutta la durata della concessione) l'Associazione presenterà apposita documentazione attestante la prestazione lavorativa per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria quantificata in 300,00 euro /annui;
 - ad eseguire lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico usufruendo delle agevolazioni fiscali (cosiddetto Superbonus 110%), sulla base di un progetto concordato ed approvato dall'Amministrazione comunale. La stesura del progetto e l'espletamento delle relative pratiche tecniche saranno a carico dell'Associazione.
5. Di evidenziare che l'Amministrazione comunale si farà carico dell'onere relativo alla spesa inerente gli eventuali interventi non ammessi ad agevolazioni fiscali statali (cosiddetto Superbonus 110%), ma necessari a rendere funzionale/completare i lavori di risanamento sull'immobile.
6. Di evidenziare che:
 - il fine e l'oggetto della concessione sono stati descritti in premessa;
 - le clausole essenziali sono contenute nell'allegato schema di contratto di concessione che si approva e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - il contratto di concessione sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo;
 - la società si impegna a gestire l'immobile nel rispetto del regolamento in essere.
7. Di dare atto che la concessione sarà revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.
8. Di autorizzare il legale rappresentante dell'ente a sottoscrivere la convenzione con la citata associazione.
9. Di impegnare la spesa presunta (per registrazione convenzione, bolli ecc...) di euro 260,00 al cap. 1233/160 del bilancio corrente, che presenta adeguata disponibilità.
10. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, viene dichiarata, con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti su n. 10 consiglieri presenti e votanti, immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L. R. 03.05.2018 n. 2, al fine di perfezionare la concessione in uso in tempi ristretti.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTELNUOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n° _____ / Atti pubblici

Oggetto: Contratto per la concessione in uso, all'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Castelnuovo, della "Casera Civerone" contraddistinta dalla p.ed. 294, C.C. di Castelnuovo, di proprietà comunale.

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____
presso il Municipio di Castelnuovo.

Avanti a me dott. Iuni dott.ssa Silvana, Segretario del Comune di Castelnuovo, dalla legge autorizzato a ricevere gli atti del Comune in forma pubblico – amministrativa ai sensi dell'art. 137, c. 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m., sono personalmente intervenuti i Signori:

1. _____ nato a _____ il _____ Sindaco pro tempore del Comune di Castelnuovo e domiciliato per la carica in Castelnuovo presso il Municipio, p.zza Municipio, 1, il quale agisce quale rappresentante di tale Ente, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. c, dello Statuto comunale ed interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione medesima, di seguito denominato "Comune";
2. CEPPINATI OSVALDO nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____ n. _____, il quale interviene in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Castelnuovo C.F. 90003950228, con sede legale in Castelnuovo, Piazza Municipio, 5 (Trento), di seguito denominata "Associazione";

I comparenti, della cui identità e capacità giuridica sono io Segretario rogante personalmente certo, rinunciano, me consenziente, all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

Che la stipula del presente contratto è stata autorizzata:

– con;

Volendosi ora tradurre in atto pubblico amministrativo quanto convenuto e stabilito tra le parti, nell'intesa che la trattativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipulata quanto segue:

ART.1

1. Il Comune, come sopra rappresentato, concede in uso, all'Associazione, che, a mezzo del proprio legale Rappresentante accetta, la "Casera Civerone" contraddistinta dalla p.ed. 294, sita in C.C. di Castelnuovo, località Civerone.
2. Il Comune autorizza l'Associazione a svolgere all'interno della "Casera Civerone" la propria attività istituzionale e a mantenere decorosamente la proprietà.
3. Il Comune autorizza l'Associazione ad eseguire lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico usufruendo delle agevolazioni fiscali (cosiddetto Superbonus 110%), sulla base di un progetto concordato ed approvato dall'Amministrazione comunale. La stesura del progetto e l'espletamento delle relative pratiche tecniche saranno a carico dell'Associazione.

ART.2

1. La durata della presente concessione è fissata in anni 6 (sei), decorrenti dalla data di stipula della medesima. Trascorso tale periodo la concessione cesserà automaticamente senza necessità di disdetta o altra comunicazione scritta. Al momento della riconsegna al Comune il manufatto dovrà essere reso completo delle migliorie apportate.
2. Tutti gli interventi di miglioria approvati all'immobile a cura dell'Associazione, resteranno acquisiti a favore del Comune proprietario. Questo vale anche nel caso in cui il recupero del bene da parte del Comune (per qualsiasi motivo) avvenisse prima della durata della presente concessione.
3. Il Comune si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, la revoca unilaterale della presente concessione, al fine di garantire una migliore o diversa utilizzazione del bene. La concessione potrà inoltre essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.
4. Copia dell'eventuale provvedimento in tal senso dovrà essere inviata all'Associazione, mediante lettera raccomandata. Il rilascio dell'immobile dovrà avvenire entro i successivi dodici mesi.

ART.3

1. L'Associazione assume i seguenti obblighi:
 - a) a custodire e mantenere l'immobile per tutto il periodo della concessione nelle migliori condizioni;
 - b) ad applicare il regolamento approvato con delibera consiliare n. __ dd. _____
 - c) ad eseguire, a titolo di corrispettivo, interventi di manutenzione ordinaria sull'immobile (piccole manutenzioni sulla struttura, pulizia immobile, sfalcio erba area circostante, ecc..). Entro il 31 dicembre di ogni anno (per tutta la durata della concessione) l'Associazione presenterà apposita documentazione attestante la prestazione lavorative per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria quantificata in 300,00 euro /annui. All'Associazione è fatto esplicito divieto di procedura ad altre trasformazioni o modifiche dei beni concessi senza il consenso del Comune.
 - d) ad eseguire lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico usufruendo delle agevolazioni fiscali (cosiddetto Superbonus 110%), sulla base di un progetto concordato ed approvato dall'Amministrazione comunale. La stesura del progetto e l'espletamento delle relative pratiche tecniche saranno a carico dell'Associazione;

ART.4

1. Di evidenziare che il Comune si farà carico dell'onere relativo alla spesa inerente gli eventuali interventi non ammessi ad agevolazioni fiscali statali (cosiddetto Superbonus 110%), ma necessari a rendere funzionale/completare i lavori di risanamento sull'immobile.
2. L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo degli immobili avuti in concessione. La concessione viene accordata a tutto rischio e pericolo dell'Associazione e per tanto il Comune non sarà mai responsabile verso l'Associazione stessa, nè verso terzi, per qualunque danno o molestia possa derivare a persone o cose per effetto dell'opera eseguita e/o in conseguenza dell'attività svolta del concessionario.
3. Il Comune assume a proprio carico l'onere relativo alla stipula del contratto di assicurazione contro i rischi dell'incendio, in rapporto all'effettivo valore dell'edificio.

ART. 5

1. Alla firma della presente convenzione, saranno consegnate all' Associazione nr. 02 paia di chiavi da utilizzare a seconda delle diverse necessità.

ART.6

1. E' fatto divieto all'Associazione di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, il manufatto oggetto della presente convenzione pena l'immediata decadenza della stessa,

ART.7

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento salvo quello diverso tassativamente ed inderogabilmente stabilito dalla legge.

ART. 8

1. A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART.9

1. Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli, copie, diritti ecc...) si ripartiscono in eguale misura tra le parti.
2. Il presente contratto viene stipulato mediante atto pubblico-amministrativo.
3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso così come previsto dall'art. 5 Parte I della Tariffa, allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

ART. 10

1. L'Associazione si impegna a non trattare in maniera illecita e/o illegittima e in particolare a non diffondere o consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti ai dati trattati nell'ambito del rapporto contrattuale con il Comune.
2. L'Associazione è tenuta, come il Comune stesso, al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (GDPR 269/2018 e d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche).
3. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria per lo svolgimento dell'attività in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
4. Titolare del trattamento è il Comune di Castelnuovo, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Comune.

Io, Segretario comunale ufficiale rogante, ricevo il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che, interpellate, lo hanno dichiarato conforme a verità ed alla loro volontà innanzi verbalmente espressami ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in mia presenza.

Il presente atto, scritto mediante supporto informatico da persona di mia fiducia a norma di legge, consta di ____ fogli di carta uso bollo, occupate le prime ____ per intero e la ____ fino a qui oltre alle firme.

per il Comune di Castelnuovo

per l'Associazione Nazionale Alpini
Gruppo di Castelnuovo

Il Sindaco – Claudio Ceppinati

Il Presidente – Ceppinati Osvaldo

Il Segretario comunale

dott.ssa Silvana Iuni

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.to Brendolise Silvia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Addì 30/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana